



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EDILIZIA

ORDINANZA SINDACALE N. 13 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

Considerato che nel territorio di Casalgrande sono stati recentemente rilevati focolai di Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, nonché in altri Comuni limitrofi, già a fine stagione invernale 2019-2020;

Considerato che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree, e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente gravi;

Ritenuto pertanto necessario intervenire potenziando il servizio di prevenzione e di difesa;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale provvederà, ad applicare le opportune misure di lotta,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

relativamente alle aree pubbliche;

- i trattamenti possano avere efficacia e possa essere garantita una adeguata lotta sul territorio comunale, sono necessari interventi anche sulle aree private, qualora siano riscontrate infestazioni;

Considerato pertanto indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone, degli animali e delle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto:

- il D.M. 30/10/2007;
- l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 smi;
- l'art.117 del D.Lgs. n.112/1998;
- D.M. 30 ottobre 2007,

ORDINA:

1. A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: **tutte le specie di pino** e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), e, sebbene meno attaccate, anche le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia;

2. Di procedere, qualora si riscontrasse la **presenza dei nidi della Processionaria**, alla rimozione e distruzione dei nidi presenti sulla chioma, con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. Si precisa che questi "nidi", che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

essere adeguatamente protetti con mascherina occhiali e guanti; laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare ove possibile gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

3. In alternativa alla distruzione dei nidi, di ricorrere a specifiche trappole che avvolgono il tronco della pianta e che hanno la facoltà di raccogliere le larve in processione e condurle all'interno di un contenitore senza uscita (le trappole a striscia semplice collosa risultano poco efficaci); in ogni modo la distruzione dei nidi è la soluzione più efficace;

4. Per le piante di notevoli dimensioni e di valore paesaggistico, qualora siano solitamente colpite, di effettuare a fine estate (indicativamente nella seconda metà di settembre) 1 – 2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, con dosi di 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua che forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età.

AVVISA che:

- nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, È FATTO DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE LARVE che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;
- le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- è fatto **assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti del circuito comunale e in particolare è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale;**
- qualora si dovesse scegliere per l'abbattimento della pianta, prima dovranno essere rimossi i nidi e successivamente adeguatamente smaltiti con apposite procedure;

Per ogni informazione contattare:

- il Settore "Pianificazione Territoriale" del Comune, ufficio Ambiente 0522-998595,

- il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia:

tel. 0522 / 271380

fax. 0522 / 277968

e-mail: fitosanreggio@regione.emilia-romagna.it

Informazioni possono essere ottenute anche dalla consultazione del sito:

<https://www.fitosanitario.re.it/fito1/lotte-obbligato/processionaria-del-pino/>



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DEMANDA

alla Polizia Municipale del Comune di Casalgrande (RE) ed alle GGEV guardie giurate ecologiche volontarie di Reggio Emilia, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n.689/81 da €uro 50,00 a €uro 500,00;

AVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.241/90 smi, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 si dà atto che:

1. l'Amministrazione competente è il Comune di Casalgrande (RE);
2. Il settore di competenza "Pianificazione Territoriale", ufficio ambiente: il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Chierici, tel:0522/998595 mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it
3. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico del settore "Pianificazione Territoriale" del Comune di Casalgrande (RE) con sede in Piazza Martiri della Libertà 1;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Comune di Casalgrande (RE);
- Al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
- Alle GGEV, guardie giurate ecologiche volontarie di Reggio Emilia;
- All' ANACI di Reggio Emilia, associazione amministratori condominiali;
- All'Albo Pretorio affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge, ed anche tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Comune di Casalgrande.

Lì, 07/03/2020

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)